

Riunioni del 13 novembre 2014 e 11 dicembre 2014	Sedute n.35 e 36
---	---------------------

Oggetto: Parere in merito alla classificazione di un intervento per la realizzazione di una partizione orizzontale praticabile in una costruzione esistente soggetta a tutela ex. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (Rif. prot. int. n. 89).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Nuovo Circondario Imolese - Ufficio Pratiche Sismiche, di esprimere di un parere in merito alla classificazione, ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC-2008), di un intervento per la realizzazione di una partizione orizzontale praticabile in una costruzione esistente soggetta a tutela ex. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Il Nuovo Circondario Imolese - Ufficio Pratiche Sismiche, richiede l'espressione di un parere in merito alla classificazione di un intervento per la realizzazione di una partizione orizzontale praticabile in una costruzione esistente soggetta a tutela ex. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nello specifico, trattasi di un edificio, costruito negli anni '30, con struttura portante in muratura e con qualche pilastro in c.a., solai in laterocemento e acciaio, un piano interrato e 3 piani fuori terra. In origine era destinato a teatro, poi a circoli cittadini e sala da ballo. L'attuale proprietà ha intenzione di ristrutturare l'intero edificio, destinarlo a uffici e negozi creando un soppalco all'interno della costruzione esistente ad essa strutturalmente connesso, a divisione del doppio volume originariamente occupato dal teatro, raddoppiando l'attuale superficie accessibile del secondo piano, ma diminuendo globalmente affollamento e carichi variabili.

Escluso che l'intervento non ricada nei punti a), c) e d) del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008, considerato che si tratta di un bene culturale tutelato, che pur aumentando la superficie accessibile la costruzione manterrebbe volume e sagoma originari e il cambio d'uso porterebbe a diminuzione globale di esposizione (trattasi di dichiarazioni del progettista, riprese nella richiesta di parere), si chiede se sia possibile limitarsi al miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti:

- i. in applicazione del terzo comma del paragrafo 8.4 delle NTC-2008,*
- ii. e/o escludendo l'intervento anche dal punto b) del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008, derogando dalla definizione di ampliamento della DGR 1879/2011, tenendo conto che l'intervento non comporterebbe aumento di volume e di esposizione.*

Considerato

In materia di "esposizione", la DGR 1879/2011, nell'individuare le principali fattispecie di interventi esclusi dalla definizione generale di "sopraelevazione" e di "ampliamento", fa riferimento all'uso "attuale" o

“potenziale”¹. La norma nazionale, d’altra parte, non fornisce alcuna formulazione quantitativa, limitandosi ad individuare classi d’uso caratterizzate da “affollamenti significativi”, “attività pericolose”, “funzioni pubbliche strategiche o importanti”, etc..

La quantificazione dell’esposizione basata sul calcolo delle persone presenti (o altri criteri simili) non è, quindi, ad oggi, supportata da alcun riferimento normativo. Conseguentemente, la deroga ipotizzata al quesito (ii) appare infondata.

Più articolata è, inevitabilmente, la risposta al quesito (i). La normativa in materia, infatti, contempla due principi che potrebbero apparire contrastanti ed il cui coordinamento non è del tutto esplicitato:

- da un lato, il citato 3° comma del § 8.4 delle NTC-2008 asserisce che “*Per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29² del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza*”; anche la D.P.C.M. 9 febbraio 2011 (di seguito indicata come “DBC” - Direttiva Beni Culturali)³ sottolinea in più punti la possibilità di limitarsi ad interventi di miglioramento e la non obbligatorietà dell’adeguamento;
- dall’altro, la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617⁴ precisa che “*Per i beni tutelati gli interventi di miglioramento sono in linea di principio in grado di conciliare le esigenze di conservazione con quelle di sicurezza, ferma restando la necessità di valutare quest’ultima. Tuttavia, per la stessa ragione, su tali beni devono essere evitati interventi che insieme li alterino in modo evidente e richiedano l’esecuzione di opere invasive, come può avvenire nel caso di ampliamenti o sopraelevazioni, o l’attribuzione di destinazioni d’uso particolarmente gravose*”; anche questo principio, pur non essendo esplicitamente citati gli ampliamenti e le sopraelevazioni, è ampiamente presente nella DBC.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Tralli, all’unanimità dei presenti

è del parere

1. in linea generale, gli interventi di cui al § 8.4.1 delle NTC sono “invasivi” per loro stessa natura e, quindi, incompatibili con, e da evitare su, un bene di interesse culturale soggetto a “tutela”;

¹ Per le medesime finalità, appare utile individuare anche le principali fattispecie di interventi esclusi dalla definizione generale di “sopraelevazione” e di “ampliamento”, in considerazione della loro trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione (per la limitata estensione e il modesto peso) e sull’esposizione (per la limitata estensione e per gli usi attuali o potenziali delle parti interessate). Resta ovviamente fermo l’obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto allo stato pre-intervento, nei casi e con le modalità previsti dalle NTC-2008.

² D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29 comma 4 “*Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale*”.

³ D.P.C.M. 9 febbraio 2011 “*Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008*”.

⁴ Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 “*Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008*” - paragrafo C8.3.

2. nei casi in cui, interventi di cui al citato § 8.4.1, siano previsti e ritenuti compatibili dagli organi di tutela, è plausibile che anche opere strutturali “di maggiore impegno” (che consentano di raggiungere le condizioni di sicurezza previste per l’adeguamento) possano essere ammissibili e compatibili con la natura del bene; quindi, in generale, sarà possibile “adeguare” la costruzione alle azioni previste dalla norma. Si intende che in tali casi, sia il progetto degli interventi che i modelli impiegati per la valutazione della sicurezza, dovranno essere calibrati sulla specifica realtà, mirando i primi all’ottenimento dei massimi risultati con la minima invasività e i secondi alla individuazione e quantificazione di tutte le risorse del bene, a prescindere dai convenzionalismi che caratterizzano (per evidenti ragioni) le modellazioni di strutture ordinarie e/o di nuova realizzazione⁵.
3. non si possono tuttavia escludere casi particolari in cui occorra conciliare la necessità di interventi di cui al § 8.4.1 delle NTC con l’impossibilità, per ragioni di tutela, di “adeguare” la costruzione. In questi casi, a parere del CTS, dovranno essere gli organi preposti, rispettivamente, alla tutela del “patrimonio culturale” ed al controllo in materia strutturale-sismica, ad esplicitare (se necessario, previa conferenza di servizi) la necessità dell’intervento “funzionale” previsto dal progettista (compreso nelle casistiche di cui al § 8.4.1 NTC) e della contestuale impossibilità di effettuare interventi strutturali che consentano di raggiungere i livelli di sicurezza corrispondenti all’adeguamento. Anche in questa fattispecie, si intende, interventi e modelli dovranno essere calibrati sulla specifica realtà, nel senso prima definito; in aggiunta, rispetto al caso precedente, dovranno essere esplicitati i livelli di sicurezza raggiungibili con l’intervento e le conseguenze che ne scaturiscono, inclusa la necessità di ri-sottoporre la costruzione alla valutazione della sicurezza al termine della vita nominale⁶.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



⁵ Diversi sono i punti della DBC che sottolineano, in vario modo, questo concetto.

⁶ In tal senso, la DBC precisa che “*Il problema di conciliare sicurezza e conservazione assume importanti implicazioni anche in termini di responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nella progettazione ed esecuzione dell’opera, ai sensi delle norme vigenti.*”; inoltre (...) “*coerentemente con la possibilità di limitarsi ad interventi di miglioramento, il progetto potrà fare riferimento ad una vita nominale più breve. Questa vita nominale ridotta (anche inferiore a 50 anni) consentirà comunque di certificare la sicurezza di un intervento meno invasivo, in quanto questo tutelerà la costruzione in termini probabilistici per un numero minore di anni. Ulteriori e più pesanti interventi potranno in tal modo essere posticipati nel tempo; al termine della vita nominale una nuova verifica dovrà essere eseguita, e conseguentemente nuovi interventi potranno risultare necessari, ma sarà a quel punto possibile avvalersi dei progressi conoscitivi e tecnologici, in termini di conoscenza della pericolosità sismica, capacità di valutare la vulnerabilità della costruzione e disponibilità di tecniche di intervento meno invasive*”.